



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Toscana

Accordo
tra la Consulta Toscana dei Consigli Provinciali Ordine Consulenti del Lavoro
(nel testo, per brevità, Consulta o Ordine)

e
l'Università degli Studi di Firenze

Visto

- La Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “*Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro*”;
- L’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui “*La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica*”;
- L’art. 6, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui “*il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti*”.
- Lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con **Decreto rettorale, 6 aprile 2012, n. 329 – prot. n. 25730, ed in particolare gli articoli 25**, relativo all’articolazione interna dell’Ateneoⁱ, **28**, relativo alle funzioni del Dipartimentoⁱⁱ, **30 comma 1**ⁱⁱⁱ, relativo alle attività di coordinamento delle attività didattiche svolte dalle Scuole, **33, comma 2, lettera e)**^{iv}, relativo ai compiti dei Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale, dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- Il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto rettorale, 16 ottobre 2012, n. 952 prot. n. 112263, ed in particolare l’art. 7 comma 1 lettera e) punto 1^v del, relativo ai *Servizi comuni per la didattica* garantiti dalle Scuole medesime anche in riferimento ai tirocini formativi curriculari e post-laurea;

Considerato

- Il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;



- La Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- Che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali e Magistrali attivati dall'Università degli Studi di Firenze richiamati nel testo del presente accordo rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

Convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- Collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6 del L.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Fermo restando l'interesse dell'Università degli Studi di Firenze a favorire lo svolgimento del tirocinio curriculare dei propri studenti nella Provincia nella quale intendono proseguire la propria attività lavorativa, per consentire la migliore conoscenza del tessuto economico nel quale il tirocinante auspica di inserirsi dopo la laurea ed il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Consulente del lavoro, la Consulta vigilerà affinché nell'assegnazione delle sedi di tirocinio agli studenti iscritti alle Università di Firenze, Pisa e Siena (tutte firmatarie di specifiche convenzioni Consulta-Università) si tenga conto possibilmente dell'ambito territoriale di riferimento di ciascun Ateneo (Firenze/Pistoia/Prato, Siena/Arezzo/Grosseto, Pisa/Livorno/Lucca/Massa Carrara).

Art. 2 – Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università degli Studi di Firenze si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - L-14: Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, erogato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche col Coordinamento della Scuola di Giurisprudenza
 - L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, Corso di laurea in Economia aziendale;
 - L-33: Scienze Economiche, Corso di laurea in Economia e Commercio: erogati dal Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa con il coordinamento della Scuola di Economia e Management
- b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:



- LM 77: Scienze Economico-Aziendali, Corso di laurea in Accounting e libera professione e Corso di laurea in Governo e direzione d'impresa;
- LM 56: Scienze dell'Economia, Corso di Laurea in Scienze dell'Economia, erogati dal Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa con il coordinamento della Scuola di Economia e Management

L'Università di Firenze si riserva la possibilità di estendere la presente convenzione ad altri corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico attivati nell'ambito della classi previste dalla Convenzione Quadro con il MIUR, il Ministero del lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine sottoscritta in data 23 Luglio 2013 e di cui alle circolari del medesimo Consiglio Nazionale 1100 e 1100 bis del 15 Novembre 2013, tramite uno scambio di lettere tra i soggetti firmatari.

Art. 3 – Contenuto dei corsi di laurea

Gli ordinamenti ed i regolamenti dei corsi richiamati al precedente articolo ed attivati dall'Università degli Studi di Firenze garantiscono l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto Privato

IUS/04 – Diritto Commerciale

IUS/07 – Diritto del Lavoro

IUS/10 – Diritto Amministrativo

IUS/12 – Diritto Tributario

IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica

SECS-P/07 – Economia Aziendale

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea triennale e magistrale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali, del primo anno della laurea magistrale o tutti gli esami del



4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Presidente del Consiglio di Corso di laurea o di laurea magistrale per il successivo inoltro al/ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro il 1 giugno o il 1 dicembre di ogni anno, in modo tale che i tirocini possano avere inizio rispettivamente il 1 luglio e il 2 gennaio successivo.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale e magistrale

Gli studenti ammessi al tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi, presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo e in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio saranno svolte congiuntamente, secondo modalità previamente concordate, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante e dal Presidente del Corso di Laurea a cui è iscritto lo studente, o da un suo delegato.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Firenze, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

I referenti di cui all'art. 7 cureranno che nel corso di svolgimento del tirocinio siano effettuati momenti di verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati, secondo le modalità concordate.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

L'Università di Firenze e i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di aprile fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti. Per la prima applicazione della presente convenzione il numero massimo stabilito è di 10 tirocinanti.

Entro il 15 maggio e il 15 novembre *i referenti* per l'Ordine dei Consulenti si impegnano a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali, rispettivamente per i semestri luglio/dicembre e gennaio/giugno, e procedono ad effettuarne comunicazione ai referenti organizzativi - dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 7 – Referenti organizzativi

L'Università degli Studi di Firenze e la Consulta Toscana Ordine Consulenti del Lavoro nominano ciascuno due referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini.

Per l'Università di Firenze i referenti organizzativi saranno nominati dalla Scuola di Economia e Management e dalla Scuola Giurisprudenza, nel numero massimo di uno per ogni Scuola, di



concerto con i Presidenti dei Corsi di Studio e dei Direttori dei Dipartimenti richiamati al precedente art. 2.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio, in modo che sia garantita una suddivisione dei posti disponibili tra i corsi di laurea e laurea magistrale oggetto del presente accordo proporzionale al numero di domande presentate dagli studenti.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione degli aspiranti tirocinanti.

Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione ed ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

L'Università degli Studi di Firenze si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea e laurea magistrale oggetto del presente accordo – riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura dei Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è fatto obbligo di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. L'iscrizione al registro è gratuita.

Dopo la conclusione del semestre svolto nell'ultimo anno del corso di studi universitari, l'esigenza di concludere il percorso universitario per conseguire il Diploma di Laurea costituisce giustificato motivo di interruzione del tirocinio professionale di diciotto mesi.

L'interruzione non può essere superiore a nove mesi, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del DPR 137/2012.



Il tirocinio deve obbligatoriamente riprendere entro sei mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità per il tirocinante di ottenere il riconoscimento del semestre effettuato nell'ultimo anno del corso di studi universitari, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1.

I tirocinanti che fruiscono di un periodo di interruzione per conseguire il Diploma di Laurea debbono obbligatoriamente riprendere la pratica entro il termine massimo di nove mesi dall'inizio dell'interruzione, previsto dall'art. 6 comma 7 del DPR 137/2012.

E' fatta salva la possibilità per l'Ordine in cui il praticante è iscritto di richiederli, al momento della ripresa del tirocinio dopo la laurea, il pagamento delle tasse relative al semestre di pratica svolto nell'ultimo anno del corso di studi universitari.

Il presente accordo entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, ferma restando la vigenza della normativa di riferimento.

Firenze, 18/9/2015

*Il Presidente
della Consulta dei Consigli Provinciali
Ordine Consulenti del Lavoro della
Toscana*

Consiglio Provinciale di Firenze
Il Presidente

.....

*Consiglio Provinciale di Arezzo
Il Presidente*

*Consiglio Provinciale di Grosseto
Il Presidente*

*Consiglio Provinciale di Livorno
Il Presidente*

Consiglio Provinciale di Lucca

Il Presidente

*Il Rettore dell'Università
degli Studi di Firenze*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Toscana

Consiglio Provinciale di Massa Carrara

Il Presidente
[Signature]

X

Consiglio Provinciale di Pisa

Il Presidente
[Signature]

Consiglio Provinciale di Pistoia

Il Presidente
[Signature]

Consiglio Provinciale di Prato

Il Presidente
[Signature]

Consiglio Provinciale di Siena

Il Presidente
[Signature]



i
Articolo 25

Articolazione interna

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche e formative, l'Università si articola in Dipartimenti. Il coordinamento dell'attività didattica, impartita in Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale, avviene tramite Scuole. Il Regolamento Didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle Scuole e dei Corsi di laurea e di laurea magistrale presenti nell'Università di Firenze ed i relativi ordinamenti didattici. La formazione alla ricerca avviene tramite corsi di dottorato attivati presso Dipartimenti e scuole di dottorato secondo modalità stabilite da apposito Regolamento.

ii
Articolo 28

Funzioni del Dipartimento

1. Spettano al Consiglio di Dipartimento:

- a. l'elaborazione e la presentazione al Consiglio di Amministrazione del piano di sviluppo del Dipartimento e della programmazione del personale, sentiti i Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali assicura la copertura degli insegnamenti e le Scuole interessate;
 - b. la proposta di costituzione della Scuola;
 - c. la proposta, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, da trasmettere alla Scuola per il parere di cui all'articolo 31, comma 6, lettera a);
 - d. le delibere previste dai regolamenti di Ateneo, relativamente ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master;
 - e. la formulazione di proposte al Senato Accademico, in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - f. le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
 - g. l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata;
 - h. la verifica del rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale;
 - i. l'approvazione, di concerto con il Consiglio della Scuola, del piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Scuole di Ateneo;
 - j. le deliberazioni di cui al successivo articolo 53;
 - k. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Le deliberazioni relative alle persone dei professori di ruolo, ivi comprese le procedure di chiamata, nonché quelle relative alle persone dei ricercatori a tempo indeterminato sono assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Professori di ruolo e ricercatori afferiscono al Dipartimento che ha effettuato la chiamata.

iii
Articolo 30

Scuole di Ateneo

1. Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi avviene attraverso Scuole. Ogni Scuola è costituita da due o più Dipartimenti.

iv
Articolo 33

Corsi di laurea e di laurea magistrale

1. A ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale è preposto un Consiglio di Corso.
2. Ai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale spettano:
 - a. l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al Corso, incluso il tutorato;
 - b. la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo del Corso di laurea e di laurea magistrale e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
 - c. la presentazione ai Consigli di Dipartimento interessati di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche;
 - d. il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti e dalle Scuole;
 - e. l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti, qualora non sia costituito il Comitato per la Didattica ai sensi del successivo comma 10;



^v Articolo 7

Servizi comuni per la didattica

1. La Scuola, relativamente ai Corsi di Studio dalla stessa coordinati, cura di norma lo svolgimento dei seguenti compiti e servizi:
- orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita;
 - gestione dei test di accesso ai Corsi di Studio e di valutazione della preparazione iniziale nonché delle conseguenti modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiunti;
 - attività di coordinamento e supporto della programmazione didattica annuale;
 - attività di coordinamento e supporto della mobilità internazionale degli Studenti e dei Docenti;
 - segreteria amministrativa per le funzioni attribuite ai Consigli di Corso di Studio, quali:
 - il riconoscimento dei crediti, i trasferimenti, i piani di studio, l'esame finale di laurea, i tirocini formativi curriculari e post-laurea anche ai fini degli esami di Stato;

X Giuseppe Lenti
Superiore
Alberto / coord.
M. P. L.
M. P. L.
Giovanni / coord.
A. B.